

Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2015, n. 13-1642

L.r. 30 dicembre 2014, n.24, di abrogazione della l.r. 25 maggio 2001, n. 11 - Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015. Modifica all'allegato alla D.G.R. n. 8 - 1318 del 20 aprile 2015.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è abrogata la l.r. n. 11/2001 (recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” - CO.SM.AN.);

vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, recante “L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della l.r. 25 maggio 2001, n. 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015”;

visto l'allegato alla richiamata deliberazione contenente i criteri per gli adempimenti di cui al comma 2, articolo 3, l.r. n. 24/2014;

vista la D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, di integrazione della precedente deliberazione, in particolare dell'ultimo capoverso della sezione “Requisiti delle polizze” nell'allegato alla deliberazione precedente;

vista la trasmissione del 7 maggio 2015 delle informazioni sintetiche relative agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 702/2014, tramite l'applicazione web State Aid Notification Interactive (SANI);

vista la nota della Commissione Europea, Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale (Ref. Ares (2015)23141164 del 3 giugno 2015), avente ad oggetto “Aiuti di Stato/Italia (Piemonte) – Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione – Informazioni sintetiche concernenti il regime di aiuti denominato < L.R. n. 24 del 30.12.2014 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015 > - SA.41810”;

considerate le osservazioni preliminari e i dubbi di compatibilità su alcuni punti delle misure previste nell'ambito dei predetti adempimenti sollevati dai servizi della Commissione nella nota sopra richiamata;

considerato, in particolare, la prima osservazione avanzata dai servizi della Commissione circa la non compatibilità dell'aiuto alle polizze n. 6 (alpeggio) e 7 (danni da epizootie) di cui all'allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, in quanto non verrebbe rispettato l'effetto di incentivazione dell'aiuto;

tenuto conto che la Commissione stessa, a questo proposito, invita le autorità italiane a ritirare tali polizze dal regime di aiuto o, in alternativa, ad utilizzare per queste un regime *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013;

considerate la successiva interlocuzione e gli approfondimenti preliminari intervenuti tra la Direzione Agricoltura ed il funzionario della Commissione Europea incaricato del dossier relativo a questa misura;

vista la risposta di questa Direzione ai rilievi della Commissione Europea, inoltrata per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, tramite la nota n. 10557/A17000 del 12 giugno 2015;

considerato che nella predetta risposta la Direzione si impegna a proporre alla Giunta regionale un atto finalizzato a stralciare tali polizze (la n. 6 e 7 citate in precedenza) dalla misura di aiuto prevista nell'ambito degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015;

vista la nota CO.SM.AN. n. 2863 del 10 giugno 2015, contenente i dati relativi ai premi assicurativi complessivamente sostenuti per ciascuna delle polizze oggetto di proroga contrattuale per i primi tre mesi dell'anno, nonché la quota di contributo regionale per ciascuna di esse applicando l'aliquota massima dell'aiuto prevista per tali polizze nell'allegato alla richiamata deliberazione n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015;

considerato che l'ammontare del contributo regionale totale concedibile per tali polizze ammonta ad € 894.305,70, di cui € 19.894,25 riferibili alla polizza n. 7;

considerato che nella predetta nota il CO.SM.AN. specifica che la polizza n. 6 non è stata attivata e non ne è dunque stato versato il relativo premio assicurativo;

ritenuto opportuno stralciare dall'elenco polizze di cui all'allegato alla deliberazione n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 le polizze n. 6 e 7, rinviando ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la concessione del contributo regionale alla polizza n. 7, nell'ambito di un regime di aiuto *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013;

ritenuto necessario che la predetta successiva deliberazione di Giunta regionale definisca il quadro normativo e la disciplina funzionale all'erogazione del contributo regionale per la polizza n. 7, nonché la definizione dell'esatto ammontare del contributo concedibile per quest'ultima, previa verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per la concessione dell'aiuto in regime di *de minimis*;

visto il punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, in cui sono riservati fino ad € 900.000,00 dell'ammontare complessivo (2 milioni di euro, punto 16 del deliberato) di risorse destinate al finanziamento delle misure oggetto della predetta deliberazione;

considerata l'urgenza di rendere disponibili tale risorse per far fronte ad un servizio già reso, in quanto riferito al periodo compreso tra gennaio e marzo 2015;

ritenuto pertanto opportuno concedere fino ad € 894305,70 quale contributo regionale destinato alle aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa con le polizze relative al periodo gennaio-marzo 2015;

ritenuto opportuno incaricare la Direzione Agricoltura, previa conclusione positiva della procedura di registrazione comunitaria della presente misura ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 a procedere per erogare il contributo di cui al punto 2 (detratto dell'importo di € 19.894,25, ossia la quota riferibile alla polizza n. 7, oggetto di un successivo provvedimento) ai beneficiari finali

dell'aiuto, ossia le aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa per il periodo di proroga contrattuale gennaio-marzo 2015, individuati e per il tramite del CO.SM.AN.;

visto il punto 16 del deliberato della D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, in cui si specifica che all'onere di 2.000.000,00 di euro si fa fronte con lo stanziamento di cui all'UPB A17061, capitolo di spesa n. 177155/15;

visto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte, in quanto il sopra richiamato onere di € 894.305,70 è comunque ricompreso nell'ammontare dei predetti due milioni di euro stanziati nell'UPB A17061;

vista la legge regionale del 14 maggio 2015, n. 9, relativa alla legge finanziaria per l'anno 2015;

vista la legge regionale del 15 maggio 2015, n. 10, relativa al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017;

considerata l'assegnazione di 1.000.000,00 € sul capitolo di spesa n. 177155/2015, UPB A17061, disposta a favore della Direzione Agricoltura con la D.G.R. n. 1 – 964 del 26 febbraio 2015, n. assegnazione 100457;

ritenuto opportuno chiarire nel testo dell'allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, così come integrata dalla D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, sezione "Requisiti delle polizze", che il contributo regionale viene concesso alle aziende zootecniche beneficiarie finali dell'aiuto, a condizione che le stesse abbiano ottenuto l'ammissione all'aiuto statale previsto nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale, qualora non diversamente specificato, per le medesime garanzie assicurative per le quali si richiede il contributo regionale;

considerato opportuno sostituire il penultimo capoverso della predetta sezione "Requisiti delle polizze" nel seguente modo: "Le polizze diverse da quelle del CO.SM.AN. oggetto del periodo di proroga (1.1.2015 – 31.3.2015), per poter beneficiare del contributo regionale devono essere state ammesse all'aiuto statale previsto nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale per le medesime garanzie assicurative e pertanto devono risultare conformi ai parametri in uso a livello nazionale ed essere state assoggettate alle verifiche a campione previste dal Piano stesso, con eccezione della polizza n. 5 qualora ad adesione collettiva (che prevede il recupero dei capi in montagna anche con il mezzo aereo e può essere ad adesione collettiva, quest'ultimo elemento non compatibile con il P.A.N.) e della n. 8 (che non prevede la soglia di danno, elemento non compatibile con il P.A.N.)".

visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

sulla base dell'istruttoria condotta dal Settore;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di stralciare dall'elenco polizze di cui all'allegato alla deliberazione n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 le polizze n. 6 e 7;

2. di concedere fino ad € 894.305,70 quale contributo regionale destinato alle aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa con le polizze relative al periodo di proroga contrattuale gennaio-marzo 2015;
3. di prendere atto che il contributo concesso di cui al punto 2, trova copertura finanziaria con l'assegnazione di 1.000.000,00 € sul capitolo di spesa n. 177155/2015, UPB A17061, disposta a favore della Direzione Agricoltura con la D.G.R. n. 1 – 964 del 26 febbraio 2015, n. assegnazione 100457;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte rispetto a quanto già indicato nella D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015;
5. di incaricare la Direzione Agricoltura, previa conclusione positiva della procedura di registrazione comunitaria della presente misura ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 a procedere per erogare il contributo di cui al punto 2 (detratto dell'importo di € 19.894,25, ossia la quota riferibile alla polizza n. 7, oggetto di un successivo provvedimento) ai beneficiari finali dell'aiuto, ossia le aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa per il periodo di proroga contrattuale gennaio-marzo 2015, individuati e per il tramite del CO.SM.AN.;
6. di rinviare ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la concessione del contributo regionale alla polizza n. 7, nell'ambito di un regime di aiuto *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, definendone il quadro normativo e la disciplina funzionale all'erogazione del contributo regionale, nonché la definizione dell'esatto ammontare del contributo concedibile per tale polizza, previa verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per la concessione dell'aiuto in regime di *de minimis*;
7. di sostituire il penultimo capoverso della sezione "Requisiti delle polizze" di cui all'allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, così come integrata dalla D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, nel seguente modo: "Le polizze diverse da quelle del CO.SM.AN. oggetto del periodo di proroga (1.1.2015 – 31.3.2015), per poter beneficiare del contributo regionale devono essere state ammesse all'aiuto statale previsto nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale per le medesime garanzie assicurative e pertanto devono risultare conformi ai parametri in uso a livello nazionale ed essere state assoggettate alle verifiche a campione previste dal Piano stesso, con eccezione della polizza n. 5 qualora ad adesione collettiva (che prevede il recupero dei capi in montagna anche con il mezzo aereo e può essere ad adesione collettiva, quest'ultimo elemento non compatibile con il P.A.N.) e della n. 8 (che non prevede la soglia di danno, elemento non compatibile con il P.A.N.).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)